



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica



Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: GIUDICE DI PACE DI PISA - BANI PATRIZIA c/Comune di Pisa.
Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 791/2012 al legale di parte vincitrice avv. Stefania Mezzetti. Importo euro **466,71=**

Soggetto creditore:

Denominazione: avv. STEFANIA MEZZETTI

C.F.: MZZ SFN 58B63E625 W – P.I. 01026340503

Residenza / Sede legale: Via Giusti n. 10 Città 56127 PISA

Importo complessivo del debito: 466,71=

di cui:	€ 260,00=	per onorari e diritti
	€ 32,50=	per spese generali 12,50%
	€ 13,50=	per CAP 4%
	€ 73,71=	per IVA 21%
	€ 42,00=	spese non imponibili
	€ 45,00=	spese imponibili
Totale	€ 466,71=	

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

Sentenza n.791/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di Pisa sul ricorso n. 1295/12 promosso dalla sig. Bani Patrizia c/Comune di Pisa;

- con il ricorso sopra citato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Pisa per il mancato pagamento in suo favore della somma di euro 276,00= così come stabilito dalla sentenza n. 435/2011 con la quale il Giudice di Pace accoglieva il ricorso avverso l'opposizione al verbale n. 4336U/V elevato nei confronti della ricorrente dalla Polizia municipale per violazione al codice della strada;

- con la sentenza n. 791/2012 sopra citata, il Giudice di Pace di Pisa dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava il Comune al pagamento delle spese processuali per l'importo complessivo di euro 379,50= oltre IVA e CAP come per legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☐ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvergono i seguenti profili di responsabilità: SONO STATE RICHIESTE

LE OPINIONI DEI DIRIGENTI COMPETENTI IN MATERIA

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

Sentenza n. 791/2012

Relazione dell'Avvocatura

Progetto di notula dell'avv. Stefania Mezzetti

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 10/07/2012

LA DIRIGENTE
Avv. Susanna Caponi

Sent. n.

del 31 maggio 2012

R.G. n. 1295/12

Cronologico n.

Sentenza dep.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Alberto Del Monaco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

redatta ex art. 45, comma 17 della legge n. 69/09

nella causa iscritta al numero 1295, del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2012

posta in precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 maggio 2012

TRA

Bani Patrizia

elettivamente domiciliata a Pisa, in Via Giusti n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Mezzetti,
che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

-- ATTRICE --

E

Comune di Pisa

in persona del Dirigente della Direzione Polizia Municipale del Comune di Pisa Dr. Massimo Bortoluzzi, che agisce in giudizio in forza della determinazione del Dirigente della Direzione Avvocatura, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti,

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica del Comune di Pisa, in Pisa, Via Degli Uffici n. 1

-- CONVENUTO --

avente per oggetto: **obbligazione**

CONCLUSIONI

all'udienza del 9 maggio 2012 le parti hanno così concluso:

Parte attrice: come da atto di citazione *"ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, veder condannare il convenuto Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, per il titolo di cui alle premesse del presente atto, a dare e pagare in favore dell'attrice Dott. Patrizia Bani la somma di € 276,00, oltre spese postali per € 1,10 o comunque quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre entro la competenza del giudice adito, oltre interessi sino al saldo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite"*.

Parte convenuta: come in atti *"Voglia il Giudice di Pace adito respingere la richiesta attorea poiché infondata.*

Con vittoria di spese ed onorari".

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'avvenuto rimborso da parte del convenuto, della somma dall'attrice corrisposta a fronte del verbale n. 4336U/2010, è venuta meno la materia del contendere.

Conseguentemente, questo giudice viene chiamato a pronunciarsi in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti è dato evincere che il Giudice di Pace di Pisa, in data 9.03.2011, ha emesso sentenza n. 425/2011, depositata in cancelleria il 30.03.2011 e passata in giudicato il 26.05.2011, di accoglimento del ricorso presentato da Bani Patrizia; pur se è vero che nel dispositivo della decisione de qua nulla si dice in ordine alla restituzione della somma di € 276,00,



corrisposta dalla opponente a titolo di sanzione, pur tuttavia nella parte motiva viene espressamente detto *"il Comune di Pisa dovrà restituire l'importo corrisposto dalla ricorrente"*.

Con lettera del 10.11.2011, ricevuta dal Comune di Pisa il 18.11.2011, rimasta inevasa, lo studio legale Mezzetti & Partners' diffidava l'Ente a restituire la somma di € 276,00, oltre € 1,10 di spese postali.

Solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 13.03.2012, il Comune di Pisa, tramite S.E.Pi. S.p.a, iniziava a dare riscontro alla richiesta dell'interessata, culminata con il bonifico del 9.05.2012.

Conseguentemente, l'attrice si è vista costretta, nella indifferenza del Comune di Pisa a coltivare il presente giudizio, per cui l'Ente convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali che, tenuto conto del valore della lite si liquidano, nei termini meglio precisati in dispositivo, .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Bani Patrizia**, dato atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa di quanto richiesto da parte attrice, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, rilevata la propria competenza, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese e competenze legali in favore della parte attrice liquidate in complessivi € 379,50 (trecentosettantanove/50), di cui € 140,00 (centoquaranta/00) per diritti, € 120,00 (centoventi/00) per onorari, € 45,00 (quarantacinque/00) per spese imponibili, € 42,00 (quarantadue/00) per spese non imponibili e € 32,50 (trentadue/50) per rimborso spese generali (12,5% su diritti ed onorari ex art. 15 L.P.), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Pisa li, 31 maggio 2012



Il Giudice di Pace
(Dr. Alberto Del Monaco)



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

~
Via della Scuola, 12
56127 PISA

Tel: 050 9711276

Fax: 050 3136004

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

PEC: comune.pisa.it@postacert.toscana.it

Pisa 09/07/2012

OGGETTO: Sentenza Giudice di pace n.791/2012. PATRIZIA BANI c/
Comune di Pisa. Pagamento spese processuali (37c12)

RELAZIONE

Con atto notificato in data 13/03/2012, la sig.ra Patrizia Bani citava avanti al Giudice di pace il Comune di Pisa per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di € 276,00, oltre spese postali per €1 o, comunque alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, ritenendo di aver diritto alla corresponsione della somma richiesta poiché tale diritto derivava da quanto statuito dalla sentenza del Giudice di pace n. 435/2011, passata in giudicato, emessa tra le medesime parti.

Con la sentenza n.435/2011, emessa nel giudizio di opposizione al verbale della Polizia municipale n. 4336U/V, il Giudice di pace, infatti, così decideva “accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato; condanna il Comune di Pisa al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di Euro 33,00 per esborsi”.

Questo era il contenuto del dispositivo; il verbale veniva, quindi, annullato e il Comune corrispondeva alla sig.ra Bani unicamente la somma indicata nel dispositivo.

La sentenza, in sede dispositiva, non condannava, peraltro, espressamente il Comune a restituire l'importo corrisposto dalla ricorrente, che pur avendo depositato

il ricorso aveva comunque provveduto a pagare la sanzione, al solo fine di evitare maggiori eventuali spese.

La sentenza, a pag.3, in narrativa, tuttavia, così diceva “Naturalmente, il Comune dovrà restituire l’importo corrisposto dalla ricorrente”; nel dispositivo, come già chiarito, non aveva, peraltro, condannato il Comune a restituire tale somma alla sig.ra Bani.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sig.ra Bani richiedeva per iscritto la restituzione della somma.

A fronte della mancata restituzione, promuoveva autonomo giudizio.

Questo Ufficio, considerato il contenuto della sentenza, ha consigliato alla Sepi s.p.a., società a cui l’Ente il pagamento e il recupero delle somme di cui alle sanzioni per la violazione del C.d.s., di provvedere immediatamente a restituire la somma richiesta. Solamente in data 9/05/2012, cioè all’udienza di costituzione del Comune nel giudizio, la Sepi ha provveduto ad emettere apposito bonifico bancario a favore della ricorrente.

Il Giudice ha, pertanto, preso atto della cessazione della materia del contendere, ma ha provveduto a liquidare le spese di condanna a favore della ricorrente vista la soccombenza virtuale.

Avv. Gloria Lazzeri



(37C12)

MEZZETTI & Partners

Avv. Stefania Mezzetti
Patrocinante in Cassazione
Cd.fisc.MZZSFN58B63E625W
Partita IVA 01026340503

Avv. Valentina Angelini
Dott. Veronica Macchi
Dott. Giulia Costagli

Segreteria
Dott. Stefano Fazio

A: Gent.ma Sig.ra
Avv. Susanna Caponi
Pisa

PISA LI 10.7.2012

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI PISA - BANI PATRIZIA / COMUNE DI PISA. LIQUIDAZIONE
SPESE DI GIUDIZIO EX SENTENZA N. 791/12**

In riferimento alla causa in epigrafe indicata, trasmetto di seguito progetto di notula.

DIRITTI E SPESE	Importo
Diritti liquidati	140,00
Spese imponibili liquidate	45,00
Spese non imponibili liquidate	42,00
Spese generali liquidate	32,50
	<hr/> 259,50

ONORARI	Importo
Onorari liquidati	120,00

Riepilogo:

Diritti, onorari, spese imp. e gen.	337,50
Cassa avvocati 4%	13,50
	<hr/> 351,00
I.V.A. 21%	73,71
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	42,00
	<hr/> 466,71
TOTALE EURO	

Comunico altresì i miei dati anagrafici e fiscali oltre a coordinate bancarie necessarie ai fini del bonifico:

AVV. STEFANIA MEZZETTI, NATA A LIVORNO IL 23.2.1958, RESIDENTE IN PISA, VIA GIUSTI 10.
COD. FISC. MZZSFN58B63E625W, PARTITA IVA 01026340503.

IBAN: IT70E0503414027000000213292

Cordiali saluti

Avv. Stefania MEZZETTI

Via Giusti, 10-56127 Pisa-tel.050540240-fax 050542744
E-mail: stefania.mezzetti@tin.it-stefania.mezzetti@pecordineavvocatipisa.it
Si riceve solo su appuntamento

10.7.2012
[Signature]